

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA  
PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

SOCIETÀ S.N.C.e GARANTI

ATTORI OPPONENTI

**CONTRO**

BANCA

CONVENUTA OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

Come da verbale d'udienza del 16/10/2018

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli odierni attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. *omissis* emesso nei confronti della SOCIETÀ S.N.C. (quale debitrice principale) e dei sig.ri *omissis* e *omissis* (quali garanti della stessa) dal Tribunale di Ancona in data 24/02/2015, per il pagamento della somma di € 105.766,45 oltre interessi e spese di procedura, su ricorso della BANCA, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa in danno degli opposenti, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:*

- 1) DICHIARARE NULLO, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;*
- 2) ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 Il co. D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e Del. CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche dei rapporti e delle variazioni dell’interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, dell’anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 117, co. 7 del T.U.B., anche ai sensi di quanto espressamente indicato nella perizia di parte a firma della Dott.ssa *omissis*;*
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE l’assenza di valida pattuizione contrattuale intercorrente tra le parti, con conseguente e connessa sostituzione degli interessi passivi con il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, ferme restando le eccezioni sopra indicate;*
- 4) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di conto corrente impugnato e per l’effetto DICHIARARE la non debenza dell’interesse ultralegale, delle provvigioni di*

*Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Mariotti, n. 1623 del 16 ottobre 2018*

*massimo scoperto trimestrali, della commissione disponibilità fondi, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni e delle spese applicate;*

5) *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 co. 2 c.c., dell'art. 7, co. 2, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnato, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero complesso rapporto di apercredito e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;*

6) *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418, degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale e per commissione disponibilità fondi; comunque prive di causa negoziale in quanto applicate anche sulle somme utilizzate;*

7) *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418 co. 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;*

8) *ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dell'indicato rapporto bancario, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;*

9) *DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;*

10) *ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, ai sensi dell'art. 1815 c.c. la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;*

11) *ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale, anche per il disconoscimento della sottoscrizione ad opera del Di Nicolantonio Luigi;*

12) *ACCERTARE E DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;*

13) *condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;*

14) *CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria;*

15) *CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

A motivi di opposizione gli attori deducevano: che il contratto di c/c n. omissis non sarebbe stato sottoscritto dalla SOCIETÀ S.N.C., per cui al rapporto dovrebbero essere applicati i tassi di interesse ex art. 117 T.U.B.;2) che la banca non avrebbe comunicato alla correntista le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.;3) che la banca avrebbe illegittimamente applicato in conto corrente tassi di interesse difforni da quelli pattuiti, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione fondi nulle per indeterminatezza, interessi calcolati secondo un criterio di “giorni valuta” non pattuito; che la fideiussione rilasciata dai sig.ri omissis, in data 11/12/1997 sarebbe inefficace, perché invalida l'obbligazione principale, e sarebbe apocrifia la firma del sig. omissis apposta in calce alla stessa; 5) che la banca avrebbe illegittimamente segnalato i debitori alla centrale rischi

*Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Mariotti, n. 1623 del 16 ottobre 2018*

della Banca d'Italia, per cui dovrebbe essere ordinata la cancellazione e condannata la banca al risarcimento dei danni; che una CTU dovrebbe determinare il T.E.G. applicato al rapporto, per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura.

Si costituita la BANCA (ora omissis) contestando integralmente le domande degli opposenti e rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiects*

*IN VIA PRELIMINARE: dichiarare improcedibile l'opposizione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010;*

*IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: respingere la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione, ex art. 649 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. omissis/15 del Tribunale di Ancona; NEL MERITO: respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte o, in subordine, condannare la SOCIETA' S.N.C. di omissis e omissis, in solido tra loro, al pagamento in favore della BANCA, della somma di € 105.766,45, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dall'01.10.2014 al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”*

Alla prima udienza del 07/10/2015, su concorde richiesta delle parti, venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. autorizzandosi la convenuta a depositare l'originale di contratto di c/c n. omissis del 22/10/1997.

All'udienza del 22/06/2016 parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie, con controparte che vi si opponeva, insistendo per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.

Con ordinanza del 19/08/2016 a scioglimento della riserva assunta il G.I., ritenuto di dover preliminarmente decidere sull'eccezione di improcedibilità, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05/07/2017, ed in quella sede disponeva per l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di gg. 15 per la presentazione della domanda, con successivo rinvio della causa alla data del 06/12/2017.

In quella sede parte opponente, dopo aver dato contezza del fallito tentativo di mediazione, come da produzione in atti, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con le seconde memorie 183 comma 6 c.p.c., nonché per l'espletamento di una CTU tecnico contabile, cui la parte opposta si opponeva, riportandosi alle proprie istanze.

Con ordinanza del 14/03/2018 il G.I. - alla luce del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente GARANTE sul contratto di fideiussione del 11/12/1997 e della richiesta di verifica in tal senso ad opera della banca opposta - disponeva CTU fissando per il giuramento del perito l'udienza del 02/05/2018.

In detta data compariva l'opponente GARANTE che dichiarava di rinunciare al predetto disconoscimento riconoscendo come propria la firma apposta sul secondo rigo del documento ed G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/10/2018.

Ripercorso in maniera sintetica lo svolgimento del processo va rilevato come gli odierni attori abbiano proposto l'opposizione in esame contestando anzitutto l'assenza di valide pattuizioni contrattuali, sostenendo non poter essere considerato come contratto di conto corrente il documento prodotto dalla banca.

*Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Mariotti, n. 1623 del 16 ottobre 2018*

L'eccezione è infondata alla luce della produzione in giudizio dell'originale del contratto di c/c n. 3626 recante sulla prima pagina, dopo le condizioni economiche del rapporto, timbro e firma dei correntisti, nonché la doppia sottoscrizione (con timbro e firma dei correntisti) per accettazione delle norme riportate in calce e a tergo del documento, con indicazione delle clausole specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341 2° comma c.c. mediante richiamo numerico ed indicazione sintetica del contenuto.

**Sostengono gli oppositori che tale documento non possa essere considerato un contratto sostanzialmente perché le clausole ai sensi dell'art. 1341 c.c. vengono fatte firmare nella prima pagina invece che in calce alle relative condizioni.**

**Tale considerazione è infondata in quanto, indipendentemente dal loro collocamento nel modulo, è sufficiente che siano ben individuate all'interno del contratto in modo che si evidenzino che l'obbligato sia stato messo in condizione di esaminare il contenuto di ogni singola clausola prima della sua accettazione ponendo l'attenzione.**

Gli oppositori hanno inoltre lamentato l'applicazione in conto corrente di tassi di interesse difforni da quelli pattuiti, di interessi anatocistici illegittimi, di commissioni di massimo scoperto e di messa disposizione fondi nulle per indeterminatezza, di un calcolo di interessi secondo un criterio di "giorni valuta" non pattuito, ed hanno fatto riferimento ad interessi usurari.

Le argomentazioni relative all'illegittima applicazione di interessi anatocistici sono inconsistenti dal momento che la banca ha decurtato gli interessi anatocistici prima di agire in via monitoria, come si evince dalla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo e dai conteggi ad esso allegati, che non sono mai stati contestati dalle controparti attraverso l'elaborazione di un conteggio proprio o la produzione di una perizia di parte.

Passando a valutare le ulteriori contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria azionata dalla banca, si deve osservare che a fronte della documentazione prodotta in giudizio dalla opposta appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate dagli oppositori in merito all'applicazione degli interessi, delle competenze e commissioni (gli oppositori hanno fatto genericamente riferimento ad una "articolata consulenza tecnica della dott.ssa omissis" senza allegarla agli atti) poiché non vengono esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccipisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.

Tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta da parte opponente, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Ne consegue che la pretesa di pagamento avanzata dalla banca non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, occorrendo invece la formulazione di censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.

In tale contesto ritiene il giudice che non vi fossero - e non vi siano - margini per procedere all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

Questa, in effetti, non si configura come mezzo di prova ma come strumento d'integrazione probatoria (sub specie della sottoposizione al giudice di criteri tecnici di valutazione in ordine a profili che esulano dalla sua competenza) da applicare a risultati istruttori già raggiunti, e, occorre aggiungere, già raggiunti in conformità con le regole sull'onere della prova.

Viceversa, il credito della banca è stato provato mediante la produzione in giudizio del contratto di c/c n. 3626 in cui sono indicate le condizioni applicate al rapporto (tasso creditore 4%, tasso debitore 8,500% commissione di massimo scoperto 01,250 per mille, assoluta) e copia degli estratti conto relativi al rapporto in questione, nonché delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri *omissis* e *omissis* con contratto sottoscritto in data 11/12/1997 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla SOCIETÀ SNC nei confronti dell'istituto di credito fino alla concorrenza dell'importo di Lire 260.000.000, oltre che della lettera del 5/09/2013 di messa in mora, inviate alla SOCIETÀ SNC e ai garanti, con cui la banca ha comunicato la revoca degli affidamenti concessi.

Con riferimento alla contestazione mossa dagli opposenti all'effettiva sussistenza della fideiussione prestata dal sig. *omissis*, ogni questione relativa al disconoscimento della firma deve ritenersi superata in quanto rinunciata dallo stesso opponente all'udienza del 02/05/2018, mediante riconoscimento come propria della firma apposta sul secondo rigo del contratto di fideiussione.

Deve inoltre essere respinta l'eccezione di illegittima segnalazione dei debitori alla centrale rischi della Banca d'Italia, visto l'ingente scoperto di conto corrente maturato e considerato che sui beni della società e dei garanti erano iscritte/trascritti le ipoteche e i pignoramenti evidenziati in sede monitoria, con conseguente rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno.

L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opposenti, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione nei confronti di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa) con riduzione al minimo della fase istruttoria, di contenuto documentale, e della fase decisoria.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge l'opposizione e ogni domanda proposta dagli attori opposenti nei confronti della convenuta opposta e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso dal Tribunale di Ancona in data 23/02/2015;
- 2) condanna gli attori opposenti, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 8.705,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese 15% e CAP ed IVA come per legge.

Ancona li 16/10/2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*